

25%

La quota annuale

Le quote in entrata o in uscita vanno iscritte per una somma pari al 25% del totale da restituire negli enti in surplus o da ricevere negli enti in deficit. Nel primo caso la trattenuta è operata dal Viminale

24-27

Il periodo

Le regolazioni saranno operate in quote costanti sui bilanci del 2024, 2025, 2026 e 2027. Unioni di Comuni e Comunità montane che registrano un surplus dovranno versare le somme entro il 30 settembre

Fondi Covid, le cifre finali: restituzioni da 4.673 enti, altre risorse a 1.025

Bilanci locali

La Ragioneria pubblica
i consuntivi sui ristori: 2.046
amministrazioni in pari

Patrizia Ruffini

È stato pubblicato il decreto interministeriale che regola la chiusura dei contributi Covid, prevedendo restituzioni e nuovi fondi dal 2024 al 2027. La Ragioneria generale dello Stato ha diffuso il testo del decreto, datato 19 giugno, in attesa della registrazione della Corte dei Conti e della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il provvedimento include due allegati (A e B) che approvano i dati definitivi dei ristori non utilizzati al 31 dicembre 2022, distinti per Comuni, Unioni di comuni, Comunità

montane, Province e Città metropolitane. Gli importi inferiori a 100 euro non andranno restituiti.

Due ulteriori allegati (C e D) dettagliano le risorse Covid definitive, suddivise tra i due gruppi di enti, seguendo le indicazioni del decreto dell'8 febbraio 2024 e includendo le segnalazioni di errori e le risorse dei ristori non utilizzate che devono essere restituite.

Gli enti si troveranno in surplus, con obbligo di restituire le risorse in rate uguali dal 2024 al 2027; in deficit, con diritto a ricevere ulteriori contributi, anch'essi in quote uguali nel 2024-27, o a saldo zero.

Sono 4.673 (su un totale di 7.744) gli enti che presentano un surplus devono restituire i contributi allo

Stato. Gli enti in deficit, che riceveranno ulteriori risorse, sono 1.025. Infine 2.046 amministrazioni che hanno utilizzato tutte le risorse Covid e i ristori non avranno ulteriori operazioni da contabilizzare.

Per i Comuni la restituzione avverrà attraverso una trattenuta in quote costanti nel 2024-27, effettuata dal ministero dell'Interno dal fondo di solidarietà comunale. Per Province e Città la trattenuta sarà effettuata sul fondo unico distinto. Unioni e comunità montane dovranno effettuare i versamenti entro il 30 settembre di ogni anno.

Dall'approvazione del bilancio di previsione 2024-26 fino al triennio 2027.29, gli enti dovranno prevedere in entrata una somma pari al 25% dell'«importo da acquisire al bilancio dello Stato - Totale» delle tabelle C e D, già iscritto tra le quote vincolate del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023.

Gli enti che hanno approvato il preventivo 2024-26 dovranno iscrivere la quota 2024 con una variazione di competenza del responsabile finanziario. Gli enti in disavanzo possono iscrivere la quota vincolata in deroga ai limiti di legge.

Agli enti in deficit, i trasferimenti saranno erogati in quote annuali costanti a valere sulle risorse del fondo istituito dal comma 508 della legge 213/2023. Potranno approvare il bilancio considerando in entrata, in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, una quota annuale pari a un quarto dell'importo indicato nella colonna «Deficit finale» delle tabelle C e D.

Infine, se questi enti hanno «Ristori non utilizzati al 31.12.2022» con importo superiore a zero dovranno anche impegnare in spesa in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, una quota annuale pari a un quarto dell'importo relativo alla restituzione delle risorse ricevute in eccesso, provvedendo, per la quota riferita agli importi oggetto di restituzione, all'emissione di mandati versati in quietanza di entrata.



**Le regolazioni
avverranno
in quote annuali
costanti
dal 2024 al 2027**